

**ATTO N. DD 2388**

**DEL 30/06/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 161**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Attività di trattamento rifiuti speciali non pericolosi in procedura ordinaria”

COMUNE: San Francesco al Campo

PROPONENTE: Possio Emilio di Possio Luciano & C. s.n.c.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

#### **Premesso che:**

In data 24/02/2020 la Società Possio Emilio di Possio Luciano & C. s.n.c. con sede legale in San Francesco al Campo (TO) – via Roma n. 18 e Partita IVA n. 07961190019 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “Attività di trattamento rifiuti speciali non pericolosi in procedura ordinaria”, nel Comune di San Francesco al Campo, in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”;

Con nota prot. n. 18958 del 5/03/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* è stata sospesa l'istruttoria in oggetto e sono stati differiti tutti i termini ad essa correlati secondo i tempi indicati dal comma 1 dell'articolo 103 “*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella*

*del 15 aprile 2020” del citato Decreto Legge così come successivamente modificato dall’art. 37 comma 1 “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020” del DL 8 aprile 2020 n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.*

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

**Rilevato che:**

L'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di San Francesco Al Campo in Via Militare n. 6 (Foglio 10 mappale 45);

L'area, a destinazione produttiva, ha una superficie di circa 11.300 mq ed attualmente non risulta utilizzata (ex stabilimento Vandex);

La riattivazione dell'area produttiva comporta minimi interventi edilizi consistenti sostanzialmente nel ripristino della recinzione del lotto lato sud, nella realizzazione di idonea pavimentazione del piazzale esterno con adeguate pendenze, e nella realizzazione della vasca di accumulo delle acque meteoriche sul lato est del lotto;

L'area totale del sito di circa 11.300 mq sarà così suddivisa:

- superficie pari a circa 2.100 mq occupata da area di deposito materiali edili;
- superficie inutilizzata pari a circa 6.100 mq, all'interno della quale è localizzata la strada di accesso;
- superficie adibita a stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, di circa 3.100 mq.

È intenzione della società proponente attivare nell'area un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie del DM 05/02/1998 e s.m.i.:

- tipologia 7.1 “rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto”;
- Tipologia 7.6 “conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo”;

L'attività proposta consiste essenzialmente nello stoccaggio (R13 - messa in riserva finalizzata al trattamento) e nella successiva lavorazione (R5) dei materiali inerti conferiti, tramite fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea utilizzabili quali materie prime secondarie per l'edilizia.

In particolare è previsto un gruppo semovente di frantumazione OMTRUCK modello “ULISSE TK 096F” matricola n. 99°11700T – anno 2000 (impianto di proprietà);

Le tipologie di rifiuti, le attività di recupero e le quantità massime in stoccaggio e movimentabili annualmente previste sono le seguenti:

Tipologia	Attività di recupero	quantità massima stoccabile (t)	quantità movimentata (t/a)
Tipologia 7.1	R13/R5	2.400	40.000
Tipologia 7.6	R13/R5	1.920	19.999
<b>Totale</b>		<b>4.320</b>	<b>59.999</b>

**Considerato che:**

Nel corso dell’istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- email del 07/04/2020 della Direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi;
- email del 15/05/2020 della Direzione risorse idriche e tutela dell’atmosfera.

L’istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

**1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**

Dovrà essere identificato in maniera corretta da parte del proponente l’ambito autorizzativo in cui dovrà ricadere la richiesta di gestione rifiuti (autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013 o autorizzazione unica ex art. 208);

**2. dal punto di vista della pianificazione territoriale**

**Pianificazione Comunale**

L’area oggetto dell’intervento ricade:

- in area PE – “*area produttiva esistente e confermata*”;
- in Classe I della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (*porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche*);
- in classe III (*aree di tipo misto*) di classificazione acustica;

**Vincoli**

L’area oggetto dell’intervento non risulta sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico ed ambientale;

L’area risulta prossima alla Riserva Naturale della Vauda (SIC IT1110005 “Vauda”). Non sono pervenute osservazioni in merito da parte dell’Ente Gestore (Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali)

**3. dal punto di vista progettuale e ambientale**

Le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di

settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede autorizzativa;

Si evidenziano le seguenti precisazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto:

- dovranno essere fornire le procedure gestionali per le macerie (tipologia 7.1) in merito all'esecuzione del test di cessione e alla verifica della conformità con la circolare ministeriale n. 5205;
- per il conglomerato bituminoso, dovrà essere dimostrato di essere adeguati a quanto previsto dal D.M. n.69/2018.

#### *Gestione acque meteoriche e reflui*

Le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali;

È prevista la realizzazione di idonea pavimentazione del piazzale esterno con adeguate pendenze e sistema di collettamento e di vasca accumulo e trattamento delle acque meteoriche;

Con Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città Metropolitana di Torino protocollo n. 825-14534/2019 è stato approvato il Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” in cui sono state individuate le modalità specifiche di gestione a cui il proponente dovrà attenersi;

Si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento regionale 1/R che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate “non scolanti” e dai pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale;

#### *Emissioni in atmosfera*

Non è previsto il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda il fresato, è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso;

Si ritiene pertanto che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il proponente ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative la cui implementazione sarà oggetto di prescrizioni tecniche e gestionali, che costituiranno parte integrante dell'atto autorizzativo da rilasciarsi all'Impresa.

Si rammenta che dovrà essere conseguita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni diffuse che si originano dalle attività e la stessa sarà ricompresa nell'autorizzazione (autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013 o autorizzazione unica ex art. 208)

A tal fine dovrà essere prodotta relazione tecnica, in cui dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse, che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività



Città metropolitana di Torino

gestionali, ed individuate e descritte le modalità operative ed i presidi adottati per il loro contenimento, come indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo “Emissioni diffuse”, scaricabile all’indirizzo web:  
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni>;

#### *Suolo*

Si valuta positivamente la riattivazione di un’area produttiva in disuso;

Realizzare analogo intervento in un’area diversa da quella in esame comporterebbe un maggior impatto sia dal punto di vista economico per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie, ad oggi in parte presenti, per il funzionamento dell’impianto, sia ambientale poiché si andrebbe a compromettere un sito libero con sottrazione irreversibile della risorsa suolo;

#### *Sottosuolo*

Sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice;

#### *Rumore*

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*” non si evidenziano criticità in merito ma è prevista l’attuazione di speciali azioni mitigative per la protezione dei recettori più prossimi;

Tenendo conto delle caratteristiche delle sorgenti dell’impianto e dell’incertezza associabile alle tecniche di stima dei livelli sonori si ritiene opportuno prevedere una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati raggiunte le condizioni di regime dell’installazione, in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### **Ritenuto che:**

L’istruttoria svolta ha evidenziato che le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento e che non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno individuate in autorizzazione a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell’esercizio dell’attività di gestione;

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede autorizzativa;

**Ritenuto** pertanto di poter escludere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

#### **Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell’ambito dell’iter successivo di autorizzazione del progetto**

Dare evidenza di quanto in precedenza specificato al precedente punto 3. *dal punto di vista progettuale e ambientale.*

### **Condizioni per la realizzazione dell'intervento**

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 24/02/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Integrata Ambientale. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

### **Condizioni da realizzarsi in post-operam (monitoraggi)**

Rumore: entro un anno dalla comunicazione dell'inizio della fase di esercizio effettuare una campagna di misurazione del rumore presso i recettori individuati in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dall'adempimento della stessa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

### **Adempimenti**

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovranno essere tempestivamente comunicati l'inizio e la fine dei lavori.

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto.

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di

valutazione;

- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di "*Attività di trattamento rifiuti speciali non pericolosi in procedura ordinaria*" presentato in data 24/02/2020 dalla Società Possio Emilio di Possio Luciano & C. s.n.c. con sede legale in San Francesco al Campo (TO) – via Roma n. 18 e Partita IVA n. 07961190019 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 30/06/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini